



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Struttura per la Progettazione

CIG: 9560742DE0

CUP: E45G2100000001

ODA:

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva da redigere e restituire in modalità BIM, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed incarico opzionale di direzione lavori, CSE, contabilità dei lavori e accatastamento, finalizzati all'intervento di adeguamento sismico della Questura e Polizia Stradale - Via Vado del Tufo, Frosinone - Codice Bene: FRB1053.

TRA

Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione (di seguito anche brevemente “**Agenzia**” o “**Stazione Appaltante**”) con sede legale in Roma, Via Barberini 38, C.F. e P.I. 06340981007 in persona del Direttore, Arch. Filippo Salucci, in virtù dei poteri attribuiti con la determina n. 97 prot. 2021/22400 e della Comunicazione Organizzativa n. 31/2021 del 1 dicembre 2021, domiciliato per la carica ove sopra,

E

[*] con sede legale in [*] Via [*] n. [*], C.F. e P.I. n. [*], in persona del [*], Sig. [*] domiciliato per la carica ove sopra (di seguito anche solo “**Appaltatore**” o “**Operatore Economico**”);

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ha istituito l’Agenzia del Demanio, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio;
- l’art. 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), disciplinano la costituzione di un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici finalizzata a favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici;
- il DPCM del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 162 della predetta legge n. 145/2018, nell’abrogare il precedente DPCM del 15 aprile 2019, ha fissato le modalità organizzative e le funzioni della Struttura per la Progettazione, e la successiva Determina n. 97 del 17 dicembre 2021 ha definito le competenze e i poteri della Struttura per la Progettazione;
- nell’ambito degli interventi di prevenzione del rischio sismico per il cui finanziamento l’Agenzia ha beneficiato dell’assegnazione di risorse in attuazione dell’art. 1, comma 140, L. n. 232/2016, è stato individuato il compendio immobiliare di proprietà dello Stato



denominato “Questura e Polizia Stradale”, ubicato nel Comune di Frosinone, in Via Vado del Tufo, Frosinone - Codice Bene: FRB1053, per il quale è stato già concluso un servizio di “verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM e Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica da restituire in modalità BIM;

- al fine di promuovere un rapporto di collaborazione istituzionale tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia e l’Agenzia del Demanio, per l’attuazione di iniziative tese alla prevenzione e alla riduzione del rischio sismico su immobili di particolare interesse strategico, da realizzarsi sia attraverso indagini di vulnerabilità sismica sia attraverso la progettazione e l’esecuzione di specifici interventi di adeguamento e miglioramento antisismico e, ove strettamente connessi ai fini di ottimizzare i risultati, razionalizzando l’intervento sugli immobili interessati, il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia del Demanio hanno sottoscritto in data 30 dicembre 2021 uno specifico Accordo, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- in data 05/05/2022 è stata stipulata una Convenzione, ai sensi dell’art. 1 comma 163 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Casa Italia e la Struttura per la Progettazione di beni e edifici pubblici dell’Agenzia del Demanio, a cui risulta allegato l’elenco degli immobili oggetto di intervento al cui interno è ricompreso l’immobile denominato “Questura e Polizia Stradale”, sito nel Comune di Frosinone, in Via Vado del Tufo, Frosinone - Codice Bene: FRB1053, sul territorio di competenza della Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia del Demanio. Detta convenzione si pone tra gli obiettivi di finanziare, mediante l’impiego di fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Casa Italia, gli importi necessari alla realizzazione delle Opere per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture;
- con nota prot. n. 1455 del 17/02/2022 è stato nominato responsabile unico del procedimento l’ing. Rosario Camaldo;
- con determina a contrarre prot. n 362 del 22.12.2022 è stata indetta una procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva da redigere e restituire in modalità BIM, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed incarico opzionale di direzione lavori, CSE, contabilità dei lavori e accatastamento, finalizzati all’intervento di adeguamento sismico della Questura e Polizia Stradale - Via Vado del Tufo, Frosinone - Codice Bene: FRB1053;
- all’esito della procedura, con determina prot. [*] del [*] è stata disposta l’aggiudicazione della procedura in favore di [*], essendo quest’ultimo dotato della comprovata e rinomata esperienza nel settore richiesta;
- la Stazione Appaltante ha quindi effettuato le verifiche di legge, relative al possesso in capo all’Appaltatore dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- le verifiche di legge effettuate nei confronti di [*] hanno dato tutte esito positivo, [o *alternativamente*]
- [Qualora le verifiche non abbiano riscontro in tempi rapidi], si procederà alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva espressa nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del D. L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020;
- l’Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha costituito:
 - un’idonea garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, nella forma di [*], a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro [*], emessa da [*], il [*] e valida sino all’emissione del certificato di verifica di conformità;
 - una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice, emessa da [*], il [*] e valida sino al [*].

-
- una **dichiarazione** di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare, a far data dall'approvazione del progetto, la polizza di responsabilità civile professionale espressamente riferita ai lavori progettati.

Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse e Documenti

1. Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, così come gli atti in esso richiamati e quelli materialmente allegati, quali il capitolato, l'offerta, il Patto di Integrità sottoscritto dall'Appaltatore in sede di gara ed il DUVRI.

2. Si intendono, quindi, parte integrante del Contratto i seguenti documenti:

- il Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi allegati, compresi gli elaborati, relazioni e documenti costituenti il progetto di fattibilità tecnico economica;
- l'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- Il patto d'integrità;
- DUVRI.

In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nei documenti che precedono sarà seguito il seguente ordine di priorità:

- A. Contratto;
- B. Capitolato Tecnico Prestazionale;
- C. Offerta tecnica;
- D. Offerta economica;
- E. Patto d'integrità;
- F. DUVRI.

3. Le parti e, in particolare, l'Appaltatore, ad ogni effetto confermano che tutti i documenti sopra citati sono ben noti alle stesse e si trovano depositati agli atti della Stazione Appaltante. Tali documenti costituiscono parte integrante del presente Contratto.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di seguito indicati che dovranno essere svolti dall'Appaltatore secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

2. L'Agenzia affida all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e, subordinatamente all'esercizio dell'opzione da parte della Stazione Appaltante, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori da redigere e restituire in BIM e aggiornamento catastale, dell'intervento di adeguamento sismico della Questura e Polizia Stradale di Frosinone - Via Vado del Tufo - Scheda FRB1053.

I servizi oggetto dell'appalto riguardano l'esecuzione completa delle seguenti attività:

- elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo;
- svolgimento delle funzioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- svolgimento delle funzioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - **CSE (opzionale)**;
- svolgimento delle funzioni di direzione dei lavori e di contabilità **(opzionale)**;

-
- redazione e perfezionamento delle pratiche di aggiornamento catastale (**opzionale**).
Tutti gli elaborati e gli output prodotti nello svolgimento dei servizi in oggetto devono essere redatti e restituiti in modalità BIM, così come specificato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
3. Le prestazioni dovranno essere eseguite relativamente alla tipologia di progettazione richiesta, secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto, e nel Capitolato Tecnico Prestazionale, a cui si rimanda.
 4. L'affidamento relativo alla prestazione opzionale della Direzione Lavori, CSE, contabilità dei lavori e accatastamento, costituisce un'opzione non vincolante a disposizione della Stazione Appaltante.

Art. 3

Durata, penali e sospensioni del servizio

1. Il presente contratto ha durata massima di **180 giorni** (centottanta) naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione delle varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante, decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Nel Capitolato Tecnico Prestazionale, inoltre, sono previste tempistiche intermedie per l'espletamento di singole attività.
Le attività opzionali saranno regolate dal cronoprogramma dei lavori.
2. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni affidate entro 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di avvio dell'esecuzione, secondo i termini e le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico Prestazionale, conformemente al cronoprogramma e alle tempistiche intermedie previste dagli allegati contrattuali.
3. Entro [*] giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidatario dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il piano di lavoro e il cronoprogramma dettagliato dei servizi richiesti nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
4. Le attività si intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, della correttezza e completezza degli elaborati richiesti e con il contestuale rilascio del Certificato di Verifica di Conformità del servizio, o altro atto equipollente, delle prestazioni affidate.
5. Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali, inclusi quelli stabiliti per le tempistiche intermedie, troveranno applicazione le penali previste nel capitolato Tecnico Prestazionale.
6. L'applicazione della penale lascia in ogni caso impregiudicato il diritto dell'Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore. L'ammontare delle penali e delle spese da rifondere all'Agenzia sarà prelevato dalla cauzione ovvero trattenuto dalla successiva rata in pagamento.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento a mezzo PEC. L'Appaltatore dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'Appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, potranno essere applicate le penali di cui sopra.
8. Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 e per le ipotesi ivi previste.

Art.4

Corrispettivi e pagamenti

1. L'importo contrattuale, determinato a corpo, è pari a complessivi € [] (Euro [*/[*]), al netto di oneri contributivi e/o previdenziali/assistenziali ed IVA di legge, giusto ribasso percentuale offerto, pari al [*]% ([*] per cento) applicato all'importo posto a base di

gara. Il suddetto importo verrà corrisposto secondo le indicazioni riportate nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

La prestazione opzionale, qualora esercitata nelle forme e nei modi di cui all'art. 16 del presente Contratto, viene quantificata come segue:

- il valore dell'incarico di direzione dei lavori, CSE in modalità BIM, contabilità dei lavori e accatastamento, è pari a € [] (Euro [*/[*]), al netto di oneri previdenziali e I.V.A. di legge, giusto ribasso percentuale unico indicato in sede di offerta economica, pari al [% ([*] per cento) applicato all'importo posto a base di gara.

2. Il corrispettivo è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

3. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta esecuzione dei servizi affidati e il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari.

4. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 207 del D.L. n. 34/2020, convertito con L. n. 77/2020, all'Appaltatore verrà corrisposta, se richiesta, un'anticipazione del prezzo fino al 30% dell'importo contrattuale. A tal fine l'Appaltatore ha costituito come indicato in premessa la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

5. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI) intestandole all'Agenzia del Demanio – Via Barberini, 38 – 00187 Roma, CF: 06340981007, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il Codice IPA riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato, il numero di **ODA**, che sarà comunicato successivamente, il **CUP** E45G2100000001, **CIG** 9560742DE0 nonché il numero di riferimento del presente atto e, ove l'IVA sia dovuta, la dicitura "scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972" (Split Payment).

6. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, previa verifica della regolarità contributiva e della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, nonché secondo le tempistiche stabilite dai documenti di gara.

7. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni l'Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, l'Agenzia, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall'Appaltatore, verificherà la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

Art. 5

Clausola Revisione Prezzi

1. Il presente articolo troverà applicazione solo qualora la durata del servizio dovesse eccedere i dodici mesi per causa non imputabile all'Appaltatore, e si applicherà alla sola voce degli oneri e spese accessori.

2. Il corrispettivo contrattuale, per la sola parte degli oneri accessori di cui sopra, è aggiornato, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi di riferimento rilevati dall'ANAC, in assenza di questi sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT, in assenza di quest'ultimi in relazione alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

3. La revisione dei prezzi di cui al comma precedente è riconosciuta solo per l'eccedenza superiore al dieci per cento (10%) delle variazioni accertate rispetto al corrispettivo originario, previa richiesta scritta dell'Appaltatore da presentare a pena di decadenza entro 10 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.

Art. 6

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/2010, l'Appaltatore dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa indicato nelle schede fornitori e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010, qui allegate (*), nell'ambito delle quali sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi.

2. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

3. L'Appaltatore dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

4. L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

6. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

7. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 7

Risoluzione del contratto

1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante mezzo posta elettronica certificata, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto di diritto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- b) mancato reintegro della cauzione definitiva nelle modalità e nei termini previsti dall'art. 12 del presente Contratto;
- c) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia;

-
- e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all'art. 5 del presente Contratto;
 - f) violazione delle norme relative al subappalto;
 - g) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura ed allegato al Contratto;
 - h) mancanza, anche sopravvenuta successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, dei requisiti minimi di ammissibilità prescritti nella richiesta di offerta e nei relativi allegati;
 - i) *(se del caso, nell'ipotesi di stipula sotto condizione risolutiva espressa)* qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo.
 - j) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, del presente contratto;
 - k) valutazione "negativa assoluta" o mancata accettazione adeguatamente motivata da parte del R.U.P. del progetto redatto come previsto nei paragrafi 6.2.8 e 6.3.10 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

3. La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all'Appaltatore, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.

Art. 8 Recesso

1. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC.

2. Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni. L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento, e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Art. 9 Modello ex D.lgs. 231/2001 e Codice Etico

1. L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

Art. 10 Cessione del contratto e subappalto

1. E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione e di risoluzione di diritto del Contratto ceduto.

2. *(nel caso sia stato dichiarato il subappalto)* L'Appaltatore potrà ricorrere al subappalto nei limiti di cui all'art. 31 del Codice e secondo le modalità di cui all'art 105 dello stesso Codice, purché il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice Appalti e previa autorizzazione della Stazione Appaltante. *(nel caso di subappalto necessario)* L'Appaltatore potrà ricorrere al subappalto nei limiti e secondo le modalità di cui all'art 105 del D.lgs. 50/2016, purché il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice Appalti e della specifica autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001 nonché previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Art. 11

Obblighi dell'Appaltatore e responsabilità verso terzi

1. L'Appaltatore s'impegna, oltre a quanto previsto nel presente Contratto, ad osservare integralmente quanto prescritto nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
2. L'Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
3. *(se del caso)* L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante i certificati di rinnovo delle polizze assicurative professionali qualora la prevista scadenza annuale dovesse intervenire in costanza di contratto.

Art. 12

Garanzia definitiva e Polizza Assicurativa del Progettista

1. L'Appaltatore ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa.
2. La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall'Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.
3. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di [quindici giorni] dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui l'Agenzia abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.
4. La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sarà svincolata subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.
5. L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del D.Lgs. 50/2016, ha prodotto copia delle polizze di responsabilità civile professionale come indicato in premessa.
6. Qualora venisse esercitata la prestazione opzionale indicata all'art. 16 del presente Contratto, l'importo della garanzia definitiva dovrà essere integrato proporzionalmente al valore del servizio opzionale. La predetta mancata integrazione costituisce grave inadempimento contrattuale comportante la risoluzione del presente Contratto.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. (di seguito anche "Regolamento"), danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea.

2. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.

3. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione al presente atto saranno trattati per le sole finalità indicate nel medesimo, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi, ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizione del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

Art. 14

Obblighi di riservatezza

1. Conformemente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico Prestazionale, l'Appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione, del presente servizio.

3. L'Appaltatore è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE e ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 15

Proprietà degli elaborati progettuali prodotti

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Appaltatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica. La Stazione Appaltante potrà introdurre agli elaborati consegnati dall'Appaltatore tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorrere in tal caso anche all'attività di operatori diversi rispetto all'Appaltatore medesimo e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti

Art. 16

Prestazioni opzionali

1. L'Agenzia si riserva la facoltà di affidare all'Appaltatore, senza necessità di indizione di una nuova gara, tramite l'esercizio del diritto di opzione, i servizi di cui alla prestazione opzionale indicata nel Capitolato Tecnico Prestazionale, relativa alla direzione dei lavori, al CSE, alla contabilità dei lavori e all'accatastamento, mediante apposito atto aggiuntivo, avendo l'Appaltatore dimostrato di possedere i requisiti, sulla base dell'offerta presentata.

2. Conformemente a quanto prescritto negli atti di gara, l'affidamento dei servizi opzionali è subordinato alla previa verifica da parte della Stazione appaltante della carenza di risorse interne, ovvero in forza presso le altre Amministrazioni in conformità all'art.111 c.1 del Codice, per particolari e motivate ragioni.

3. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara, nonché delle risultanze della stessa, avendo l'Operatore Economico offerto un ribasso unico del [*] % sugli importi a base dell'affidamento, il corrispettivo per le prestazioni opzionali è pari ad Euro [*], oltre IVA.

4. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'eventuale affidamento delle suddette prestazioni opzionali, il medesimo Operatore Economico si impegna a produrre alla Stazione Appaltante, a titolo di cauzione definitiva, idonea garanzia fideiussoria.

5. L'Agenzia può esercitare l'opzione per le prestazioni di cui ai punti precedenti, fino alla data di consegna dei lavori oggetto della progettazione affidata in via principale con il presente Contratto. Fino alla scadenza del predetto termine l'Appaltatore resta irrevocabilmente obbligato a quanto risultante nell'offerta economica.

6. L'Agenzia ha la più ampia facoltà di non procedere all'affidamento delle prestazioni opzionali per qualsiasi motivo e/o ragione e pertanto nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto all'Agenzia medesima qualora questa non eserciti l'opzione, così come in caso di esercizio tardivo se l'Appaltatore accetti comunque di assumere l'incarico.

Art. 17

Spese del contratto

1. La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, co.2, del D.P.R. 131/1986, con spese a carico dell'Appaltatore comprensive dei costi relativi all'imposta di bollo che quest'ultimo dichiara di aver già corrisposto giusto modello F24 del [*].

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla sottoscrizione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

Art. 18

Domicilio delle Parti

Per tutti gli effetti nascenti dal presente contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- la Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio presso [*], in [*], Via [*].
- l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale della capogruppo mandataria sita [*] in [*], Via [*];

Art. 19

Controversie e foro competente

Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma. E' espressamente esclusa qualsiasi clausola compromissoria o arbitraggio.

per l'Agenzia del Demanio

per l'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento agli artt. **3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 e 19**. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali.

per l'Appaltatore